



## PROVINCIA DI VITERBO

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Delibera n. 56

OGGETTO: Approvazione Regolamento Prov. le "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Bolsena"

L'anno 2004 addì tre del mese di agosto alle ore 16.30 in Viterbo nell'apposita sala dell'Amministrazione Provinciale si è riunito il Consiglio per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di 2° convocazione.

Presenti Assenti

BIANCHINI Paolo	X	
BRUNI Vincenzo	X	
CAIELLO Roberto		X
CAPOZZI Pietro D.		X
CAPPELLI Angelo		X
CESARINI Eugenio	X	
CRETA Elvise	X	
CUZZOLI Alessandro	X	
DE SANCTIS Agnese	X	
DOTTARELLI Luciano	X	
EQUITANI Paolo	X	
GIAMPIERI Massimo	X	
MARINI Giulio	X	

Presenti Assenti

MAZZOLA Mauro	X	
MINCIOTTI Maurizio	X	
OLMI Silvano	X	
PALMEGANI Giuseppe	X	
PANUNZI Enrico	X	
PIANURA Luigi	X	
PIAZZAI Tolmino	X	
ROSSETTI Romolo M.	X	
SACCONI Roberto		X
TASCHINI Gianfranco	X	
TORRICELLI Giancarlo	X	
TRAPE Mario	X	

Presiede il Presidente del Consiglio: Dr. Massimo Giampieri

Assiste il Segretario Generale

La seduta è pubblica.

Il Presidente, dato atto che nella seduta precedente sono stati già approvati i primi sette articoli del Regolamento, invita a procedere nell'esame degli articoli successivi.

Art. 8 – viene letto e approvato con voti favorevoli 9 e 5 astenuti (Panunzi, Torricelli, Creta, Piazzai, Dottarelli).

Esce il Consigliere Panunzi.

Art. 9 – approvato all'unanimità.

Art. 10 – approvato all'unanimità.

Art. 11 – approvato all'unanimità.

Art. 12 – approvato all'unanimità.

Art. 13 – approvato all'unanimità.

Art. 14 – approvato con voti favorevoli 9 e astenuti 4 (minoranza).

Art. 15 – approvato con voti favorevoli 11 e astenuti 4. Esce dall'aula il Consigliere Bruni.

Art. 16 – approvato con voti favorevoli 11 e astenuti 4.

Art. 17 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 4.

Art. 18 – approvato all'unanimità. Entra in aula il Consigliere Mazzola.

Art. 19 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 5.

Art. 20 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 5.

Art. 21 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 5.

Art. 22 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 5.

Art. 23 – approvato all'unanimità. Esce dall'aula il Consigliere Trapè.

Art. 24 – approvato con voti favorevoli 12 e astenuti 5.

Art. 25 – approvato all'unanimità.

Art. 26 – approvato con voti favorevoli 12 e astenuti 5.

Art. 27 – approvato con voti favorevoli 12 e astenuti 5. Esce dall'aula il consigliere Mazzola.

Art. 28 – approvato con voti favorevoli 12 e astenuti 4.

Art. 29 – approvato all'unanimità. Rientra in aula il Consigliere Panunzi.

Art. 30 – approvato con voti favorevoli 12 e astenuti 5. Esce dall'aula il Consigliere Panunzi.

Viene riproposta una modifica all'art. 27 che è approvata con voti favorevoli 12 e astenuti 4.

Dottarelli chiede la verifica del numero legale. Fatto l'appello risultano presenti 17 Consiglieri, quindi si continua nei lavori.

Art. 31 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 4.

Art. 32 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 4. Rientra in aula il Consigliere Bruni.

Art. 33 – approvato con voti favorevoli 14 e 4 astenuti. Esce dall'aula il Consigliere Rossetti.

Art. 34 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 4.

Art. 35 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 4.

Art. 36 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 4.

Art. 37 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 4.

Art. 38 – approvato all'unanimità.

Art. 39 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 4.

Art. 40 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 4.

Art. 41 – approvato con voti favorevoli 13 e astenuti 4.

Si dà atto che durante le votazioni alcuni Consiglieri non hanno partecipato al voto in quanto usciti dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Al termine sull'intero articolato intervengono: Dottarelli che chiede di rinviare la votazione finale dopo aver ricevuto le osservazioni dei Sindaci rivieraschi, in caso contrario la minoranza non parteciperà alla votazione; Equitani, per la maggioranza, invita a proseguire all'approvazione finale del Regolamento.

Il Presidente pone in votazione la proposta sotto riportata con il Regolamento allegato come modificato nel corso del dibattito.

O  
B  
R  
E  
L  
I  
A  
E  
T  
V  
I  
C  
N  
I  
A  
O  
R  
I  
N  
O  
I  
Z  
V  
R  
L  
S  
I  
N  
I  
W  
V

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, comma 2° lettera d, conferiva alle Regioni tutte le competenze relative alla navigazione interna;

la Regione Lazio, con Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", all'art. 130, comma 2° lettera c) e lettera d) ha delegato alle Province tutte le competenze relative alla navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili, ed idrovie nonché quelle relative ai porti lacuali e di navigazione interna.

Ciò in aggiunta alle funzioni amministrative relative alla sicurezza della navigazione interna, alla tenuta dei registri dei natanti, all'autorizzazione delle manifestazioni nautiche che erano già state conferite dalla Regione Lazio in attuazione delle Leggi Regionali n. 4 e 5 del 5 marzo 1997 per le quali questa Provincia si era immediatamente attivata istituendo il relativo servizio.

Una volta completato il quadro generale delle deleghe questa Provincia, accogliendo le esigenze degli amministratori e degli operatori dei Comuni del Lago di Bolsena, si è trovata ad avere gli strumenti per affrontare l'annoso problema della regolamentazione della navigazione nelle acque lacuali.

La strada scelta è stata quella di istituire un Comitato permanente, dal Responsabile del servizio, dai rappresentanti di tutti i comuni del Lago di Bolsena che studiasse ed elaborasse un Regolamento della Navigazione nel quale fossero tutti gli obiettivi, le peculiarità e le esigenze delle zone amministrate.

Questo, in una ottica che garantisse la salvaguardia e la valorizzazione ambientale del nostro lago di Bolsena conciliandola con le necessità operative degli amministratori locali, imprenditori, dei pescatori professionali dell'utenza tutta.

Il lavoro, durato quasi un anno ha portato, attraverso numerosi incontri ed elaborazioni, alla stesura di un "REGOLAMENTO PROVINCIALE" che è stato poi sottoposto alla Commissione Consiliare congiunta Agricoltura - Ambiente che, dopo una serie di ulteriori aggiustamenti, lo ha approvato nella seduta del 20 novembre u.s.

Il **"Regolamento Provinciale - Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Bolsena"** che oggi sottoponiamo all'approvazione del Consiglio sarà perfettibile, dovrà superare l'impatto dell'attuazione, potrà necessitare di ulteriori riscontri, ma non si potrà negare che esso nasca da un costruttivo confronto e dalla mediazione tra le parti nell'interesse della collettività.

In esso sono stati affrontati tutti gli aspetti e le problematiche riguardanti la gestione e la salvaguardia dell'ambiente lacustre:

- **Al capo I° - Finalità** vengono illustrati gli scopi e gli strumenti che hanno portato alla stesura del Regolamento con particolare riferimento, all'art. 3, alle importanti funzioni del Comitato Permanente d'Intesa istituito presso questa Provincia;
- **Il capo II° - Ambito di applicazione** è quello più sostanzioso e qualificante ed illustra tutti gli aspetti della navigazione sul Lago di Bolsena e nello specifico:
  - a) all'art. 4 - Circolazione e stazionamento delle unità di navigazione sono state previste le dimensioni massime per poter navigare, le fasce di rispetto, la velocità notturna e diurna da tenere, le certificazioni dei motori marini e le limitazioni temporali della navigazioni;

- b) l'art. 5 esamina tutte le norme di comportamento da tenere nella condotta dei natanti ed i divieti specifici;
- c) l'art. 6 disciplina l'attività da banchina;
- d) l'art. 7 regola la disciplina sportiva dello sci nautico;
- e) l'art. 8 prende in esame uno degli aspetti più controversi e dibattuti che è quello della navigazione delle moto d'acqua dettando finalmente norme in questa materia;
- f) l'art. 9 riguarda i comportamenti da tenere nell'uso delle tavole da vela – windsurf;
- g) l'art. 10 quelli da adottare nell'affrontare le acque con canoe, jole, sandolini e pattini;
- h) l'art. 11 riguarda la balneazione con individuazione delle zone ove essa è consentita e quelle dove è vietata;
- i) l'art. 12 regola l'attività subacquea e tutti gli accorgimenti di sicurezza connessi;
- j) all'art. 13 si disciplina l'attività di locazione e noleggio senza conducente che deve essere autorizzato dalla Provincia;
- k) l'art. 14 prevede tutte le norme di comportamento civico degli utenti nell'utilizzo del lago ed i relativi divieti;
- l) l'art. 15 regola l'uso delle banchine, dei pontili e delle banchine portuali, argomento che sarà successivamente approfondito;
- m) l'art. 16 tratta delle manifestazioni sportive, rimandando al regolamento provinciale già approvato da questo Consiglio con deliberazione n. 164 del 1 giugno 1997 e limitandone la concessione;
- n) l'art. 17 precisa ulteriori norme comportamentali di salvaguardia dell'ambiente;

- **Il capo III° – Pubblicità** indica gli strumenti di diffusione del presente Regolamento perché esso sia diffuso a tutti gli utenti;
- **Nel capo IV°** sono inserite tutte le norme relative all'utilizzo del demanio lacuale, con specifiche indicazioni riguardo agli ormeggi ed ancoraggi, ai divieti di occupazione, porti e approdi, fasce di rispetto, anche se in questa materia occorreranno maggiori chiarimenti riguardo le deleghe e le competenze della Regione, della ARDIS, dei Comuni e della Provincia.
- **Il capo V°** è frutto di un lungo lavoro di mediazione tra le varie realtà del lago per tentare di dare ordine ed organicità all'annoso problema dell'assegnazione degli spazi acquei nei porti ed ormeggi che tanti problemi ha creato e crea agli amministratori rivaschi:
  1. All'art. 26 del Regolamento viene individuato per la prima volta il contingente di posti barca da porre a disposizione dell'utenza;
  2. L'art. 27 indica come tali posti verranno assegnati, cioè attraverso un Bando pubblico i cui contenuti saranno dettati da questa Provincia;
  3. L'art. 28 detta in maniera approfondita tutte le norme per la presentazione delle domande;
  4. L'art. 29 prevede la quota dei posti riservati ai soggetti svantaggiati e per altre eventuali necessità locali;

5. Gli articoli 30 e 31 indicano le procedure e i criteri che saranno adottate per l'assegnazione dei posti d'ormeggio e le modalità;
6. L'art. 32 prevede la formazione e la pubblicazione di una graduatoria delle domande di assegnazione dei posti disponibili;
7. Gli articoli 33/34/35 sono quelli che indicano gli adempimenti, le norme generali e le responsabilità degli assegnatari dei posti ormeggio;
8. La parte finale è quella relativa ai controlli, alla vigilanza ed alle sanzioni previste per le violazioni ai divieti contenuti nel Regolamento.

Come si potrà vedere è stato fatto un notevole lavoro per elaborare un Regolamento snello e sintetico che comunque non tralasciasse alcun aspetto della complessa materia riguardante l'utilizzo e la salvaguardia del bacino del Lago di Bolsena.

Si tratta ora di dare attuazione ad una normativa incidendo in una realtà dove fino ad oggi vi erano poche regole e poche certezze, con il rischio di incontrare, almeno nella prima fase, incomprensioni e resistenze.

Starà anche alla nostra capacità di politici ed amministratori far comprendere alla cittadinanza delle zone interessate ed agli utenti l'importanza di questo regolamento con il quale si è tentato di dare priorità agli interessi dell'intera collettività, della salvaguardia dell'ambiente lacustre e dello sviluppo turistico del nostro territorio.

Avvieremo una serie di ulteriori incontri con i cittadini, i pescatori professionali, gli operatori turistici per discutere, raccogliere opinioni e far comprendere l'importanza di questo Regolamento.

Ci conforta in questo il fatto che, attraverso il Comitato Permanente istituito presso questa Provincia, rimarrà aperto quel confronto e quel dialogo che ci permetterà di intervenire con correttivi ed integrazioni laddove se ne manifesti la necessità.

## IL CONSIGLIO

- Udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura Caccia e Pesca Industria Commercio Artigianato;
- Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.12, comma 2° lettera d);
- Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999 n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- Esaminato l'allegato "Regolamento Provinciale - Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Bolsena";
- Visto il positivo parere tecnico espresso in calce alla presente del responsabile del Settore I, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

## DELIBERA

Di approvare il "Regolamento Provinciale - Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Bolsena" allegato e parte integrante della presente deliberazione;

La proposta messa a votazione per alzata di mano è approvata con voti favorevoli tredici. Per motivi di urgenza si propone l'immediata eseguibilità dell'atto con voti favorevoli tredici.

La minoranza non ha partecipato alla votazione.

O  
B  
B  
E  
T  
I  
V  
E  
L  
A  
V  
I  
C  
N  
I  
V  
O  
R  
P  
E  
N  
O  
I  
Z  
A  
R  
T  
S  
I  
N  
I  
M  
M  
V

A  
M  
M  
I  
N  
I  
S  
T  
R  
A  
Z  
I  
O  
N  
E  
  
P  
R  
O  
V  
I  
N  
C  
I  
A  
L  
E  
  
V  
I  
T  
E  
R  
B  
O

Il presente processo verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto, come segue:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr. Vito M. GUERRIERO

**IL PRESIDENTE**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Dr. Massimo Giampieri)

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo n.267/2000

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Dr. Vito M. GUERRIERO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo n.267/2000.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni consecutivi dal **11 OTT. 2004**

Viterbo, li **11 OTT. 2004**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dino Cannone)

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge.


Viterbo li **28 OTT. 2004**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

D'Ordine del Segr. Gen.le  
F.to Cannone Dino

Copia conforme per archivio  
Viterbo **11 OTT. 2004**  
Il Segretario

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE  
(Dino Cannone)






ALLEGATO DELIBERAZIONE di CP  
N° 56 DEL 03-A60-04



# PROVINCIA DI VITERBO



## ***REGOLAMENTO PROVINCIALE***

***Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque  
del Lago di Bolsena***

Parere favorevole della Comm.ne Consiliare Agricoltura  
nella seduta del 16/07/04



## **Capo I° - Finalità**

### **Art. 1**

#### ***Finalità del Regolamento.***

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, e la navigazione sul Lago di Bolsena sono disciplinate in modo uniforme dalla Provincia di Viterbo, in applicazione dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 concernente "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975", dell'art.20 della Legge Regionale 5 marzo 1997 n.4, e dell'art. 130 della L.R. 6 agosto 1999 n.14.

### **Art. 2**

#### ***Efficacia del Regolamento.***

Il presente Regolamento diventa efficace dopo l'approvazione del Consiglio Provinciale con le modalità previste dall'art. 62 dello Statuto Provinciale.

### **Art. 3**

#### ***Comitato permanente d'intesa.***

E' istituito presso la Provincia di Viterbo un Comitato Permanente d'Intesa che avrà il compito primario di osservatorio permanente; in particolare, nella fase applicativa del presente regolamento, valuterà i risultati ottenuti e proporrà, se necessario, le eventuali modifiche.

Il Comitato seguirà inoltre le problematiche connesse alla gestione dei porti ed alle modalità di assegnazione dei posti stessi, stabilirà inoltre i prezzi da applicare rendendoli uniformi sull'intero bacino.

Il Comitato Permanente d'Intesa, stabilisce annualmente l'importo dovuto alle officine idonee per il rilascio della certificazione di cui all'art. 4, comma 7.

Proporrà inoltre attraverso un programma pluriennale, modalità tempi e priorità nella esecuzione dei lavori portuali e di salvaguardia delle coste.

Il Comitato è composto dall'Assessore Prov.le competente con funzione di Presidente, dall'Assessore Prov.le all'Ambiente, dal Dirigente Prov.le del Settore Navigazione Interna, dai Sindaci dei Comuni rivieraschi, o da un loro delegato, dal Presidente della Commissione Prov.le Agricoltura Caccia e Pesca e da un Consigliere di minoranza e da un rappresentante dell'Associazione Lago di Bolsena.

E' convocato due volte l'anno, entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre, ed inoltre ogni qualvolta lo richiedano almeno tre dei componenti il Comitato stesso.

## **Capo II° - Ambito di applicazione**

### **Art. 4**

#### ***Circolazione e stazionamento delle unità di navigazione.***

1. Nel lago di Bolsena la navigazione e lo stazionamento sono consentiti soltanto ai natanti a vela della lunghezza massima di mt. 10,00 e natanti a motore della lunghezza massima di mt. 7,50 , nonché a barche a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità adibite alla pesca professionale e sportiva.  
Dal 1 gennaio 2006 in ottemperanza alla normativa CEE, sarà consentita la navigazione esclusivamente a natanti conformi a detta normativa.
2. Viene istituita, nell'intero perimetro lacuale, una fascia di protezione di 150 mt. dalla riva all'interno della quale è vietata la navigazione.  
Sono esclusi da tale divieto le barche adibite alla pesca professionale, con limite di velocità di 3 nodi, le imbarcazioni adibite al trasporto pubblico ed i mezzi adibiti ad operazioni di controllo soccorso e ricerca e le barche sospinte a remi e/o pedali.  
Alle unità a motore ed alle barche a vela è consentito l'attraversamento della fascia di protezione negli appositi corridoi ad una velocità non superiore ai 3 nodi.  
A seguito di formale richiesta di soggetti interessati, quando sussistono particolari e giustificati motivi, la Provincia può rilasciare apposita autorizzazione in deroga a quanto previsto nei commi precedenti.  
I natanti adibiti alla pesca sportiva devono mantenere una velocità consona allo esercizio della pesca alla traina (3 nodi).
3. Oltre la fascia lacuale di cui al comma 2, la velocità diurna delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 25 nodi, tranne che per le unità esclusivamente dotate di luce bianca di segnalazione a 360 gradi, per le quali la massima velocità notturna consentita è di 10 nodi circa.
4. È comunque fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di regolare la velocità del mezzo in modo da non costituire pericolo per le persone trasportate e per le altre unità in navigazione, tenendo conto della visibilità e dello stato del lago, in particolare nelle ore notturne.
5. Le limitazioni dimensionali di cui al comma 1 non si applicano:
  - a) alle unità adibite in operazioni di soccorso, alle unità in servizio della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell'Ordine, della Provincia e dell'Ente Regione;
  - b) alle unità in servizio di trasporto a noleggio con conducente (NCC);
  - c) alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate;
  - d) alle unità in uso ad associazioni di volontariato ed agli Istituti di ricerca, utilizzate per la ricerca sulle acque e lo studio dei fondali.
6. Alle unità da competizione, al di fuori della fascia di protezione di cui al comma 2, è consentito il superamento della velocità massima di 25 nodi circa, in deroga a quanto disposto dal precedente comma 3.
7. I natanti di cui ai commi precedenti, per navigare nelle acque lacuali, dovranno essere muniti di idonea certificazione rilasciata da officine specializzate su modulistica predisposta dalla Provincia attestante:
  - a) L'ottimo stato dello scafo;
  - b) L'ottimo stato d'uso ed efficienza del motore, escludendo perdite di oli e carburante, e l'assenza di emissioni allo scarico particolarmente inquinanti.

Tale certificazione dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, ha validità annuale e dovrà essere rilasciata anche alle barche adibite a noleggio con conducente (NCC), ed a quelle adibite alla pesca professionale.

8. La navigazione a motore è vietata nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, fatta eccezione per le imbarcazioni adibite alla pesca professionale e sportiva alla traina, alle barche in uso ai proprietari delle isole, per garantire un accesso alle stesse, ed alle barche di cui al precedente punto 5 lettere a), b), d), nonché alle barche a vela per l'uscita e l'entrata ai porti e/o ormeggi ed ai natanti dotati di motore elettrico.

9. E' fatto divieto, nell'intero perimetro lacuale ormeggiare natanti al di fuori dei porti e degli approdi previsti nel presente regolamento, fatta eccezione per gli spazi acquei antistanti attività alberghiere, attività di campeggio e stabilimenti balneari in cui è possibile ormeggiare i natanti nella stagione estiva.

L'ancoraggio temporaneo dei natanti è consentito in adiacenza ai corridoi di accesso purché i natanti stessi non creino situazioni di pericolo.

## **Art. 5**

### ***Norme di comportamento in navigazione.***

1. Tutte le unità che navigano hanno l'obbligo di tenersi almeno a mt. 50 di distanza dalle unità in servizio di noleggio da banchina e di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali, dei porti, delle scuole di vela, delle scuole motonautiche e di sci nautico e nelle aree lacuali destinate a specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. A tutte le unità in navigazione è consentito l'attraversamento delle rotte dei natanti adibiti a servizio di noleggio da banchina, evitando tuttavia in modo assoluto di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.

3. Ai natanti è comunque vietato:

a) ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dai porti, nonché l'approdo ai pontili delle unità in servizio di noleggio da banchina;

b) ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 16;

c) seguire nella scia a distanza inferiore a mt. 150 le unità trainanti sciatori;

d) accedere nella fascia riservata alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle aree di rilevanza archeologica o naturalistica, classificate come oasi protette, individuate con successive e motivate decisioni dal Comitato permanente di cui al precedente art. 3;

E' inoltre vietato l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili non preventivamente autorizzati, con esclusione di quelli utilizzati dalla Protezione Civile.

4. Non è consentita la navigazione ad unità da competizione fatto salvo nel caso di manifestazioni, indette dalla Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.), ed allenamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 16.

5. I divieti di cui al comma 3, lettera d), non si applicano ai mezzi in servizio della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.

**Art. 6**  
***Servizio di noleggio da banchina.***

1. Le unità adibite a servizio di noleggio da banchina in entrata nei porti devono sempre dare la precedenza alle unità da noleggio in uscita e, se necessario, devono fermarsi ed attendere all'esterno dei porti ad una distanza di sicurezza.
2. Le unità adibite a servizio di noleggio da banchina devono manovrare in entrata ed in uscita dai porti, dagli ormeggi, e dai pontili, al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante.
3. L'arrivo e la partenza dai porti delle unità adibite a servizio di noleggio da banchina, deve avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza dall'imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi e dai pontili.

**Art. 7**  
***Sci nautico e altri sport al traino.***

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
  - a) per conto proprio;
  - b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
  - c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.
2. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme:
  - a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque al di fuori della fascia di protezione di 150 mt. sia dalla costa sia dalle isole;
  - b) sulle unità, oltre al conducente e ad 1 accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
  - c) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a mt. 12;
  - d) le unità adibite allo sci nautico devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di salvagente per lo sciatore trainato;
  - e) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di uno scafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a mt. 50;
  - f) gli sciatori devono indossare giubbotti di salvataggio omologati;
  - g) la velocità massima raggiungibile è di 30 nodi;
  - h) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
  - i) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità.
3. Chiunque intenda posizionare sulle acque del Lago di Bolsena: corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, deve preventivamente chiedere autorizzazione alla Provincia; la Provincia, effettuate le opportune verifiche e sentiti i Comuni interessati, rilascerà detta autorizzazione.
4. Le scuole di sci nautico, riconosciute dalla F.I.S.N., nell'esercizio delle varie specialità osservano le seguenti norme:

- a) all'interno di apposite aree concesse dalla Provincia alla Federazione Italiana Sci Nautico (F.I.S.N.), dalle ore 08:00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di 25 nodi circa. All'interno di tali aree possono navigare solo unità riconosciute dalla F.I.S.N. idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti nei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per la pratica dello sci nautico specialità "velocità" è ammissibile una sola zona lacuale predeterminata e temporanea;
  - b) all'interno delle aree di cui alla precedente lettera a), possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;
  - c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di noleggio da banchina. Le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;
  - d) per l'attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;
  - e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla F.I.S.N. ed essere iscritte al registro nautico della medesima federazione;
  - f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato quale pilota dalla F.I.S.N.
5. Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi simili) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia;

## **Art. 8**

### ***Moto d'acqua e mezzi simili.***

1. La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi simili motorizzati può avvenire alle seguenti condizioni:
  - a) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nelle acque distanti almeno mt. 150 sia dalla costa sia dalle isole;
  - b) ad una velocità massima non superiore a 16 nodi;
  - c) i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica quando previsto per legge;
  - d) durante la navigazione il conduttore e l'eventuale passeggero debbono obbligatoriamente indossare un idoneo giubbotto di salvataggio omologato;
  - e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di noleggio da banchina;
  - f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai mt. 150;
  - g) è vietato il deposito delle moto d'acqua e unità simili su spiaggia o su aree demaniali fatta eccezione per i concessionari di licenze da noleggio.
2. Le moto d'acqua e mezzi simili nell'attraversare a motore la fascia costiera debbono attenersi a quanto disposto all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.
3. È facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere occasionalmente provvedimenti atti a vietare o a regolamentare, con norme più restrittive, l'uso delle moto d'acqua e degli altri mezzi simili nell'ambito del proprio territorio comunale, dandone preventiva comunicazione alla Provincia.

4. I Comuni del bacino del Lago di Bolsena, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, non potranno più rilasciare autorizzazioni per il noleggio di moto d'acqua.  
Sono naturalmente fatte salve le autorizzazioni rilasciate precedentemente.  
Ogni soggetto autorizzato potrà noleggiare al massimo tre moto d'acqua.  
Tali autorizzazione non potranno essere cedute ad alcuno titolo e se non utilizzate decadono automaticamente.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2008 sarà vietata la navigazione delle moto d'acqua. Fino a tale data è consentita la navigazione delle moto stesse, così come previsto al punto 4, inoltre, ogni Comune rivierasco potrà rilasciare, a cittadini che ne facciano richiesta, 1 autorizzazione giornaliera.
6. I titolari delle autorizzazioni di cui al punto 4, che restituiranno la licenza, non appena sarà approvato il presente regolamento avranno dalla Provincia un compenso di 2.500 euro, coloro invece che la riconsegneranno entro il 31/12/2005 avranno dalla Provincia un compenso di € 1.000,00.

**Art. 9**  
***Tavole a vela "windsurf".***

1. L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba al tramonto.
2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra loro una distanza di almeno mt. 10.  
I conduttori devono sempre indossare il giubbotto di salvataggio omologato e non possono portare persone o animali a bordo.
3. L'impiego delle tavole a vela è vietato:
  - a) sulla rotta delle unità in servizio di noleggio da banchina;
  - b) all'interno dei porti e nelle loro vicinanze;
  - c) entro mt. 150 dalla riva;
  - d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.);
  - e) nei corridoi di accesso di cui all'art.4.
4. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:
  - a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (F.I.V.);
  - b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.
5. Le scuole di tavole a vela possono richiedere, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, idonei spazi all'interno della fascia dei 150 mt., ove svolgere attività di insegnamento.

## **Art. 10**

### ***Natanti a remi e a pedali: canoe, jole, sandolini, pattini.***

L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (jole, sandolini, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti, che dovranno essere dotati di apposito salvagente omologato, può essere trasportato un numero di persone che abbiano la possibilità di stare comodamente sedute negli appositi spazi.

I canoisti dovranno utilizzare giubbotti di salvataggio omologati. L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di noleggio da banchina, all'interno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).

## **Art. 11**

### ***Balneazione.***

I Comuni rivieraschi, entro il 31 dicembre di ogni anno, possono proporre alla Provincia per l'anno successivo, di individuare all'interno della fascia di protezione di mt.150, tratti di litorale da destinare esclusivamente alla balneazione.

Tali tratti di litorale possono al massimo essere pari al 50% del litorale Comunale.

1. E' invece vietata la balneazione:

- a) all'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi;
- b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.);
- c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze.

2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre mt. 150 dalla costa deve indossare una calottina rossa.

## **Art. 12**

### ***Attività subacquea.***

1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- b) qualora venga utilizzata un'unità di appoggio questa deve inalberare l'apposita bandiera; il subacqueo è tenuto a non allontanarsi oltre 50 mt. dall'unità di appoggio;
- c) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico;
- d) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi e nelle vicinanze dei pontili di approdo pubblici e privati;
- e) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).

2. I divieti di cui al comma 1 lettere c), d) ed e) non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.

3. I divieti di cui al comma 1 lettere c), d) ed e) non si applicano nell'esercizio di attività professionali, di ricerca e studio, debitamente autorizzate dalla Provincia.

## **Art. 13 Noleggio**

E' previsto il noleggio di unità a motore con o senza conducente.

Il Comune territorialmente competente, previa approvazione di specifico regolamento, autorizza tale servizio.

Chi esercita il noleggio senza conducente deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) il noleggiante è personalmente responsabile della efficienza del mezzo e dei relativi organi di governo e di manovra;
  - b) l'imbarco di persone deve essere limitato al numero di persone che il natante può trasportare;
  - c) prendere nota dell'identità e reperibilità delle persone a cui vengono consegnate le unità stesse in apposito registro, vidimato dal Comune;
  - d) accertare il possesso della patente nautica se l'unità lo prevede,
  - e) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza omologati;
  - f) essere in possesso di unità di soccorso per il recupero degli utenti in difficoltà;
  - g) i natanti possono essere noleggiati solo a persone di età superiore ai diciotto anni;
  - h) i noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni particolari vigenti sul lago;
1. Chi esercita la locazione senza conducente, di unità a motore e non, deve essere autorizzato dalla Provincia ed è obbligato a:
    - a) prendere nota dell'identità e reperibilità delle persone a cui vengono consegnate le unità stesse;
    - b) accertare il possesso della patente nautica se l'unità lo prevede;
    - c) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza omologati;
    - d) essere in possesso di unità di soccorso per il recupero degli utenti in difficoltà.
  2. I locatori ed i noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni particolari vigenti sul lago.

## **Art. 14 Norme di comportamento degli utenti.**

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l'unità di navigazione ai predetti dispositivi.
2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente avvertire la Provincia o il Comune competente.
3. Nelle zone portuali è vietato:
  - a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;
  - b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
  - c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;
  - d) eseguire opere di verniciatura od altra manutenzione sulle banchine o sui pontili;In casi particolari i Comuni possono rilasciare apposita autorizzazione in deroga a quanto previsto al precedente punto d).



4. Nei porti e presso i pontili pubblici è obbligatorio ormeggiare le unità di navigazione esclusivamente in andana ai moli ed alle rampe esistenti.  
E' vietato utilizzare gli impianti portuali in modo diverso dallo scopo per i quali sono stati costruiti.
5. Chiunque navighi sulle acque del Lago di Bolsena deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

#### **Art. 15**

##### ***Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali.***

E' vietato:

- a) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la pesca e la balneazione, ai pontili ed alle strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;
- b) calare reti da pesca all'interno dei porti nonché entro un raggio di mt. 200 dal loro accesso;
- c) esercitare la pesca sportiva all'interno dei porti;
- d) calare reti da pesca nel mese di giugno (escluse quelle adibite alla pesca del latterino) entro mt. 200 dalle spiagge comunali attrezzate e davanti ad alberghi, camping, stabilimenti balneari;
- e) sostare con automezzi e carrelli sui piazzali d'imbarco fuori dagli spazi appositamente delimitati.

#### **Art. 16**

##### ***Manifestazioni nautiche e sportive.***

1. È vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d'acqua lacuale nonché la navigazione per allenamento di unità da competizione, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale navigazione interna.
2. Le manifestazioni autorizzate sulle acque del lago o interessanti lo specchio d'acqua lacuale possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all'articolo 4, commi 1, 2.
3. È obbligatorio rispettare le disposizioni impartite dall'Ufficio Provinciale Navigazione Interna all'atto dell'autorizzazione prevista dal comma 1 del presente articolo, secondo quanto contenuto nel regolamento provinciale "Disciplina per l'autorizzazione delle gare e manifestazioni sportive nautiche sulle acque interne della Provincia di Viterbo" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.184 del 1 giugno 1997.
4. Nell'arco dell'anno potrà essere autorizzata, sull'intero specchio lacuale, una sola manifestazione sportiva per imbarcazioni a motore.

**Art. 17**  
***Norme di comportamento.***

1. È vietato scaricare in acqua o sulle sponde qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante. È altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.
2. È obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori e gli scafi delle unità in navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.
3. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

**Capo III° - Pubblicità**

**Art. 18**  
***Informazione.***

1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i Comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle imbarcazioni in servizio di noleggio da banchina, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.
2. Tutti coloro che navigano sulle acque interne con imbarcazioni a motore, sono obbligati a tenere a bordo dell'unità di navigazione copia del presente regolamento.

**Capo IV° – Demanio Lacuale**

**Art. 19**  
***Aree del demanio lacuale.***

In attuazione delle leggi di cui al Capo I, art.1, la Provincia ed i Comuni rivieraschi esercitano le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico - ricreativa delle aree del demanio lacuale secondo le rispettive competenze legislative e territoriali, facendo salve le specifiche competenze regionali.

**Art. 20**  
***Utilizzo del demanio lacuale.***

Al fine di assicurare un omogeneo utilizzo del bacino lacuale, la Provincia, sentiti i Comuni rivieraschi, stabilisce, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone portuali.

**Art. 21**  
***Ormeggi e ancoraggi.***

La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dalla Provincia, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'art. 3 e della specifica legislazione in materia concessoria.

**Art. 22**  
***Divieto di occupazione.***

1. E' vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno mt. 50 nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli ed ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.
2. Le aree di cui al primo comma sono individuate e delimitate dai competenti organi.

**Art. 23**  
***Porti, approdi turistico - ricreativi, rimessaggi e cantieri.***

La realizzazione di nuovi porti o approdi turistico - ricreativi, nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale, è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli Enti preposti.

La Provincia si impegna a dotare le aree portuali di appositi impianti di servizio per WC chimici e per lo smaltimento dei rifiuti, e a predisporre un piano per impianti di rifornimento.

**Art. 24**  
***Fasce di rispetto.***

La Provincia, sentiti i Comuni interessati, predispone idonei segnali per individuare corridoi di lancio, fasce di rispetto, aree di rilevanza archeologica e/o naturalistica e quant'altro necessario per l'applicazione del presente regolamento.

## **Capo V° - Regolamento per l'assegnazione degli spazi acquei ai fini dell'ormeggio nei porti e approdi del Lago di Bolsena**

### **Art. 25 Criteri Generali.**

La presente normativa ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione degli spazi acquei nei porti e approdi dei Comuni di Bolsena, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Gradoli, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo con decorrenza dall' 01/01/2006.

### **Art. 26 Contingente dei posti regolamentati.**

L'individuazione degli spazi acquei nei porti ed approdi nei Comuni del Lago di Bolsena e' quella di seguito indicata con il relativo contingente dei posti regolamentati:

Porto di Bolsena n. 200

Porto di Capodimonte n. 200

Porto dei Marta n. 200

Approdo di Montefiascone n. 150 (diviso in due pontili)

Approdo di Gradoli n. 50

Approdo di Grotte di Castro n. 50

Approdo di S. Lorenzo Nuovo n. 50

Il posto si intende singolo per un solo natante.

### **Art. 27 Bando.**

I Comuni rivieraschi gestiscono i porti e gli approdi per conto e secondo le disposizioni della Provincia previa pubblicazione di apposito bando, che viene predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.

Nel bando viene stabilita la durata di assegnazione, che può essere determinata fino ad un massimo di 2 anni.

Il bando per l'assegnazione dei posti di ormeggio viene pubblicato almeno nei trenta giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande.

Il bando annuale contiene:

- a) il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare ;
- b) le procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve dei posti;
- c) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- d) la data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Provinciale, che non può essere superiore a 90 giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile previsto dal bando per la presentazione delle domande;
- e) gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;
- f) le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;

- g) le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;
  - h) le responsabilità dell'autorità demaniale e degli assegnatari.
- Il bando deve essere pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi.

## **Art. 28**

### ***Modalità di presentazione delle domande.***

La domanda per la concessione dell'ormeggio viene presentata, entro i termini previsti dal relativo bando, dal proprietario dell'unità di navigazione al Comune competente, attraverso raccomandata A/R.

Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda e, ad ogni imbarcazione/natante, deve corrispondere una sola domanda di assegnazione del posto barca, anche nel caso di proprietà frazionata e quindi pluralità di comproprietari.

La domanda deve contenere le indicazioni anagrafiche e deve essere completa dei dati riguardanti l'unità di navigazione.

La domanda deve recare esplicita richiesta di rilascio della concessione per l'occupazione di spazio acqueo da destinarsi all'ormeggio della propria unità di navigazione indicando il periodo di riferimento.

La domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico e n. fax);
- i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.);
- i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico – da indicare anche il domicilio in Italia);
- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo di ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e n. fax).

Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:

la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro);

- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza di omologazione espressa in cm, pescaggio);
- l'indicazione del tipo di propulsione ( remi, vela, deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima – esercizio CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofuoibordo).

Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

- di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
- di essere disposto ad accertare il posto assegnato;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme e le disposizioni contenute nel bando;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto d'uso della concessione;
- di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all'invio agli Uffici Comunali entri i termini prescritti dall'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda viene allegata la seguente documentazione:

- n. 2 fotografie in primo piano a colori, formato 10x15 dell'unità di navigazione;
- per diporto:

- copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolate, oppure autocertificazione;
- copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate, oppure autocertificazione;
- dichiarazione di cui all'art. 4 del Regolamento.

Per i diritti di precedenza deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

- per servizio professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti, oppure autocertificazione;
- per noleggio senza conducente: copia della licenza rilasciata dall'autorità comunale ai sensi del D.P.R. n.616/77, oppure autocertificazione;
- per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio non inferiore a mesi 3, copia dello statuto, iscrizione ad albi o registri, ecc, oppure autocertificazione;
- altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni.

Le domande eventualmente pervenute fuori termine potranno essere collocate, nell'ordine cronologico di registrazione, in una lista di attesa da utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie.

## **Art. 29**

### ***Riserva dei posti d'ormeggio.***

Il Comune riserva una quota dei posti barca disponibili a favore delle categorie svantaggiate di cui alla Legge n. 104/92, nella misura minima del 2%.

## **Art. 30**

### ***Procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio.***

Per assegnare i posti di ormeggio i Comuni procedono, dando la precedenza nell'ordine sotto indicato, alle seguenti unità di navigazione:

- unità di noleggio con conducente (NCC) e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
- unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
- unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche, nonché scuole nautiche (non più di n. 2 posti), limitatamente a n. 1 posto di ormeggio per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
- unità di navigazione dei cantieri nautici, a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente a 1 posto di ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche;
- unità di navigazione da diporto di proprietà di cittadini residenti nella misura del 25%;
- unità di navigazione da diporto di proprietà di avventori temporanei nella misura del 10%.

**Art. 31**  
***Modalità di assegnazione.***

Dopo aver definito le precedenza, a parità di titoli, i posti di ormeggio saranno assegnati, per ogni porto, mediante sorteggio fra tutte le domande trasmesse nei tempi utili previsti nel bando originario.

Ai fini dell'assegnazione viene costituita una Commissione con il compito di espletare le operazioni di sorteggio, in sala aperta al pubblico, e di formulare la graduatoria definitiva, composta da: Assessore competente al ramo, Dirigente del Settore competente, Sindaco del Comune interessato o suo delegato, Responsabile dell'Uff. Prov.le Navigazione con funzioni di segretario.

L'assegnazione è riferita alle domande pervenute entro i termini.

Ad uno stesso proprietario potrà essere concesso un solo posto.

**Art. 32**  
***Graduatoria e pubblicità.***

Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione dei posti d'ormeggio, il Comune redige, per ogni porto o approdo lacuale ricadente nel proprio territorio, una graduatoria ufficiale delle domande.

Tale elenco viene pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune, e nelle forme ritenute idonee, per 30 giorni consecutivi.

Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione il Comune provvede con proprio atto deliberativo alla assegnazione dei posti d'ormeggio.

La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.

Le domande spedite fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti d'ormeggio nei porti, dopo aver comunque esaurito la graduatoria.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo viene assegnato al primo richiedente fra gli esclusi.

**Art. 33**  
***Adempimenti degli assegnatari.***

Agli assegnatari dell'ormeggio viene rilasciato dalla Provincia, tramite il Comune competente, un apposito contrassegno.

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d'uso nei modi e nei termini stabiliti dalla Provincia.

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune competente tutte le successive variazioni di informazioni riportate nella domanda di concessione, e sarà revocato il posto stesso qualora venga accertato lo stazionamento di imbarcazioni diverse da quelle oggetto dell'assegnazione e di cui non sia stata data comunicazione nei termini previsti.

#### **Art. 34** ***Norme generali.***

- a) Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato;
- b) Il Concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella autorizzata;
- c) La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto d'ormeggio. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto d'ormeggio assegnato;
- d) La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per l'eventuale variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.

#### **Art. 35** ***Responsabilità.***

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dal Comune nei riguardi delle unità di navigazione, sia pure autorizzate, che ormeggiano in porto.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Comune per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

#### **Art. 36** ***Spazi per ormeggio.***

Il Comitato, nel rispetto del presente regolamento, predispone e aggiorna periodicamente il numero di ormeggi per ogni porto e zona portuale.

L'ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura della Provincia, dell'unità abusiva. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.



**Art. 37**  
**Controlli.**

Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo.

Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile.

Il Comune garantisce l'uso pubblico degli scivoli riservati ad alaggio.

La vigilanza in materia di porti lacuali e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati dalla Provincia, purché non in contrasto con la normativa regionale. Essa è esercitata dalle Forze di Pubblica Sicurezza, dalla Polizia Provinciale, dalla Polizia Municipale di ogni Comune lacuale.

**Capo VI° - Vigilanza**

**Art. 38**  
**Vigilanza.**

Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente normativa, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna), sono compiuti:

- a) dal personale della Provincia assegnato alle funzioni in materia di navigazione interna, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni e dalla Polizia Provinciale;
- b) dagli Agenti di Polizia Municipale dei Comuni interessati, dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

**Capo VII° - Sanzioni**

**Art. 39**  
**Sanzioni.**

Le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui agli articoli del presente regolamento comportano, ai sensi della L. R. 39/93, sanzioni amministrative da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1000,00 e regolamentate con atto separato e successivo della Giunta Provinciale.

## **Capo VIII° - Norme di rinvio**

### **Art. 40 Norme di rinvio.**

- 1) Le disposizioni di cui alla presente normativa, nel sostituire ogni precedente disposizione disciplinante la navigazione sulle acque interne della Provincia di Viterbo, non costituiscono deroga a normative regionali vigenti all'interno di parchi e riserve naturali istituiti ai sensi di legge.
- 2) La Provincia di Viterbo, attraverso specifici atti amministrativi del Comitato, si riserva di intervenire sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di proporre ulteriori prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione, al fine di tutelare la pubblica incolumità.
- 3) Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione.

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente regolamento.

### **Art. 41 Norma transitoria.**

Considerato che sul litorale di Montefiascone esistono già due aree di ormeggio, il termine dell'01/01/2006 può essere rinviato in deroga sino all'01/01/2007, nel caso in cui il Comune non riesca a realizzare i due pontili previsti dall'art. 25.

I Comuni entro il termine del 31/12/2005 dovranno altresì appaltare la gestione dei porti.